

## **DOMANDE FREQUENTI O DI INTERESSE GENERALE**

*(Ultimo aggiornamento: 21 gennaio 2016)*

### **A. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

#### **QUESITO N. A1**

Con riferimento ai requisiti per la progettazione di cui al Paragrafo 13.2 del Disciplinare di Gara, si osserva che, mentre le professionalità specifiche richieste prevedono le seguenti figure professionali: "progettista architettonico, progettista, strutturale, progettista impianti e soggetto incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche", per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari di cui al Paragrafo 13.2.2, lettere b) e c), si fa riferimento esclusivamente al possesso di requisiti relativi a servizi di categoria E.10 del D.M. 143/2013. Si richiede di sapere se sia effettivamente voluto il riferimento alla sola categoria E.10, che riguarda la progettazione edilizia architettonica, escludendo quindi le parti relative alle strutture e agli impianti (soprattutto considerato che nel relativo progetto definitivo sia le strutture sia gli impianti sembrano rivestire particolare importanza).

#### **RISPOSTA N. A1**

La Stazione appaltante ha ritenuto di dover procedere all'inquadramento dei servizi di progettazione tenendo conto dell'importo delle categorie e classifiche delle lavorazioni di cui l'intervento si compone, tra le quali è fortemente preponderante quella delle opere edili OG1. Inoltre, in relazione agli impianti, la Stazione appaltante si è attenuta a quanto previsto dalla tabella allegata al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, ove si prescrive che "per quanto riguarda gli impianti a servizio dei manufatti edilizi e/o industriali, il loro importo va sommato a quello delle opere edili". Pertanto, si conferma quanto previsto dai documenti di gara riguardo l'inquadramento dei servizi di progettazione nella sola categoria E.10.

#### **QUESITO N. A2**

Preso atto della scelta di limitare il possesso dei requisiti alla sola categoria E.10, si domanda se, per dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari richiesti, sia possibile considerare l'insieme di tutte le categorie d'opera presenti nelle certificazioni in possesso dei progettisti in relazione a opere la cui parte edilizia architettonica corrisponda alla categoria E.10 (ovverosia, a titolo d'esempio, una certificazione di lavori nei quali siano compresenti: la categoria E.10 per la parte architettonica, la categoria S.04 per la parte strutturale e le categorie IA.01, IA.02 e IA.03 per gli impianti).

#### **RISPOSTA N. A2**

Stante la scelta fatta dalla Stazione appaltante in merito all'inquadramento dei servizi di progettazione nella sola categoria E.10, si conferma quanto previsto dal Disciplinare di gara in merito ai requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti ai progettisti, che dovranno essere riferiti a servizi tecnici di cui all'art. 252 del Regolamento riguardanti o lavori appartenenti alla Categoria E.10, grado di complessità 1,20, o lavori non aventi necessariamente destinazione funzionale identica a quella oggetto dell'appalto, purché con un grado di complessità pari o superiore a quella richiesta dal bando (1,20), all'interno della stessa categoria d'opera (EDILIZIA), come espressamente previsto dalla Determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015, paragrafo 4.

#### **QUESITO N. A3**

Con riferimento ai requisiti per la progettazione di cui al Paragrafo 13.2 del Disciplinare di Gara, si chiede se, in accordo con quanto indicato dalle determinazioni ANAC (luglio 2010 n. 5 e 25 febbraio 2015 n. 4, valgono i seguenti due principi:

- a) all'interno delle stesse categorie d'opera del D.M. 143/201 ("edilizia, strutture e viabilità"), per dimostrare il possesso dei requisiti professionali e tecnico-economici richiesti da un bando di gara, è possibile fare riferimento a lavori con destinazioni funzionali diverse da quelle oggetto di gara, purché con grado di complessità equivalente o superiore a quelle di gara;
- b) sempre per dimostrare il possesso dei requisiti professionali e tecnico-economici richiesti da un bando di gara, a corollario del precedente punto a), è possibile fare riferimento a differenti livelli e tipologie di prestazione professionale, ovverosia senza distinguere tra diversi livelli di progettazione - preliminare, definitiva e/o esecutiva - compresa la direzione dei lavori).

#### **RISPOSTA N. A3**

Sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti richiesti le attività professionali svolte per opere non aventi necessariamente destinazione funzionale identica a quella oggetto dell'appalto, purché con un grado di complessità pari o superiore a quella richiesta dai documenti di gara (1,20), all'interno della stessa categoria d'opera (EDILIZIA), come espressamente previsto dalla Determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015, paragrafo 4.

Per dimostrare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dei progettisti richiesti dai documenti di gara, è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione alla classe e categoria di lavori richiesta, incarichi di direzione lavori o incarichi di progettazione o entrambi, complessivamente considerati, come previsto dalla Determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015, par. 3.

#### **QUESITO N. A4**

**Vista la Circolare n. 417/XVIII Sess. del 04/09/2014 del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e la Determinazione n.4 del 25/02/2015 dell'ANAC e l'art. 8, comma 1 del D.M. n. 143 del 31/10/13 si chiede se per la classe e categoria richiesta in fase di gara è ammesso, a dimostrazione del requisito, l'utilizzo all'interno della stessa destinazione funzionale di cui all'ALLEGATO Z1 del D.M. 143 del 31-10-13, un grado di complessità uguale o maggiore e, pertanto, se è ammesso l'utilizzo di tutti i servizi certificati in classe e categoria Id?**

#### **RISPOSTA N. A4**

Sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti richiesti le attività professionali svolte per opere aventi un grado di complessità pari o superiore a quella richiesta dal bando (1,20), all'interno della stessa categoria d'opera (EDILIZIA).

Le attività professionali svolte per opere precedentemente classificate (secondo l'art. 14 della L. 143/1949) in classe e categoria "Id", saranno ritenute idonee qualora, considerando l'oggetto specifico delle opere stesse e la relativa identificazione secondo l'attuale classificazione, le prestazioni professionali abbiano un grado di complessità pari o superiore a quanto richiesto dal bando.

#### **QUESITO N. A5**

**Si chiede di sapere se in un Raggruppamento Temporaneo di Progettisti possa partecipare, in qualità di mandante, una società di ingegneria di recente costituzione, quindi con requisiti zero, ma che nel raggruppamento vada a svolgere tutte le attività amministrative complementari a quelle di progettazione.**

#### **RISPOSTA N. A5**

Al Paragrafo 13.2.2 del Disciplinare si prevede che, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Progettisti, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), del medesimo Paragrafo devono essere posseduti complessivamente dal Raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), d) nella misura del 60% (sessanta per cento) di quanto stabilito, e deve aver eseguito almeno uno dei due servizi di cui alla lettera c).

Ai sensi dell'art. 261, comma 7 del Regolamento, la parte mandante, considerata nel suo complesso, deve essere in possesso cumulativamente della quota di requisiti non posseduta dal mandatario, e al mandante (o ai mandanti) non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti.

Pertanto, deve considerarsi ammissibile la partecipazione al RTP di un soggetto in qualità di mandante che non possieda uno o più dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al Paragrafo 13.2.2 del Disciplinare, fermo restando che lo stesso deve comunque possedere i requisiti di ordine generale di cui al Paragrafo 13.2.1 del Disciplinare.

#### ***QUESITO N. A6***

**Si chiede se le progettazioni strutturali di Classe IG con lo stesso grado di complessità della E10, possono essere considerate nei requisiti richiesti.**

#### ***RISPOSTA N. A6***

Come espressamente previsto dalla Determinazione ANAC n. 4 del 25 febbraio 2015, paragrafo 4, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti richiesti dal bando di gara le attività professionali svolte per opere non aventi necessariamente destinazione funzionale identica a quella oggetto dell'appalto, purché con un grado di complessità pari o superiore a quella richiesta dai documenti di gara (1,20), all'interno della stessa categoria d'opera (EDILIZIA).

Pertanto, le opere originariamente classificate (secondo la Legge L. 143/1949) nella classe e categoria Ig non sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti richiesti, poiché, secondo quanto riportato nella TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE" del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143, le stesse non rientrano nell'attuale categoria d'opera "EDILIZIA" ed hanno, in ogni caso, gradi di complessità inferiori a quello richiesto dai documenti di gara (1,20).

#### ***QUESITO N. A7***

**Si richiedere se si possa qualificare anche un'impresa in possesso della categoria OG11, alternativa alla categoria OS30 richiesta nel bando di gara**

#### ***RISPOSTA N. A7***

Si conferma quanto espressamente previsto dall'art. 79, comma 16 del D.P.R. 207/2010, vale a dire che "l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire lavori in ciascuna delle categorie OS3, OS28 e OS30, per la classifica corrispondente a quella posseduta".

#### ***QUESITO N. A8***

**Riguardo i servizi di progettazione, si chiede se il RTP di tipo verticale è ammesso ai sensi degli articoli 34 e 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e, pertanto, se è possibile partecipare con un RPT di tipo verticale con la mandataria che soddisfi il 100% dei requisiti richiesti al punto 13.2.2 lettera b) e c) del Disciplinare di gara.**

#### ***RISPOSTA N. A8***

Riguardo i servizi di progettazione oggetto dell'appalto, i documenti di gara individuano un'unica categoria di opere (E.10) e, pertanto, non è possibile la partecipazione di concorrenti riuniti in raggruppamenti di tipo verticale o misto, come ribadito anche nel Parere ANAC n. 122 del 6 giugno 2014. I concorrenti raggruppati dovranno, quindi, soddisfare i requisiti di partecipazione dei progettisti nelle misure prescritte dall'art. 261, comma 7 del D.P.R. 207/2010.

**QUESITO N. A9**

**Un'impresa che possiede la categoria OG1 classifica V, avvalendosi di un'impresa con categoria OG1 classifica V, può fare la capogruppo?**

**RISPOSTA N. A9**

Ai sensi dell'art. 49, comma 6 del D.Lgs. 163/2006, novellato in conformità alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea - Causa C-94/12 del 10/10/2013, è ammissibile che il concorrente utilizzi cumulativamente per il raggiungimento della classifica richiesta dal bando di gara più attestazioni di qualificazione per ciascuna categoria. Alla luce di ciò, è, pertanto, possibile che il concorrente in possesso dell'attestazione SOA in categoria OG1 V si avvalga di un'impresa ausiliaria in possesso della Categoria OG1 V così da raggiungere la percentuale minima del 40% del requisito richiesto dai documenti di gara nella categoria OG1.

Ai fini dell'individuazione dell'impresa capogruppo del raggruppamento temporaneo, il concorrente dovrà far riferimento alla tipologia di raggruppamento che intende costituire, tenendo conto, in particolare, dell'obbligo per la mandataria - nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub-associazione orizzontale) - di assumere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara, in ottemperanza sia a quanto prescritto dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010, che alle numerose indicazioni a tal proposito emanate dall'ANAC.

**QUESITO N. A10**

**Ai fini della definizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dei progettisti paragrafo 13.2.2. del disciplinare, relativamente ai punti b) e c) è richiesto di possedere servizi tecnici di cui all' art. 252 del regolamento riguardanti lavori appartenenti alla categoria E.10, grado di complessità 1,20 ai sensi del D.M. 31/10/2013, n. 143 ( o categorie corrispondenti),**

**Si chiede di sapere se per categorie corrispondenti possono considerarsi anche certificati di servizi di progettazione in classe e categoria I/d grado di complessità 1,20 (come previsto dal disciplinare), e relativi a edifici residenziali di tipo pregiato con costi di costruzione eccedenti la media di mercato e con tipologia diversificate ID Opera E.07.**

**RISPOSTA N. A10**

Saranno ritenute idonee a comprovare i requisiti richiesti le attività professionali svolte per opere aventi un grado di complessità pari o superiore a quella richiesta dal bando (1,20), all'interno della stessa categoria d'opera (EDILIZIA). Si conferma che tra queste rientrano le opere identificate dal D.M 31/10/2013, n. 143 con l'ID Opera E.04, E.07, E.13, E.16, E.19, E.21 (grado di complessità 1,20), ed E.22 (grado di complessità 1,55).

**QUESITO N. A11**

**Ai fini della definizione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dei progettisti paragrafo 13.2.2. del disciplinare, relativamente ai punti b) e c) è richiesto di possedere servizi tecnici di cui all' art. 252 del regolamento riguardanti lavori appartenenti alla categoria E.10, grado di complessità 1,20 ai sensi del D.M. 31/10/2013, n. 143 ( o categorie corrispondenti).**

**Si chiede di sapere se per categorie corrispondenti possono considerarsi anche certificati di servizi tecnici in Classe e categorie Ic relative a strutture ospedaliere.**

**RISPOSTA N. A11**

Saranno ritenute idonee a comprovare i requisiti richiesti eventuali attività professionali svolte per opere precedentemente classificate (secondo l'art. 14 della L. 143/1949) in classe e categoria "Ic", relative a strutture ospedaliere (e, pertanto, rientranti nell'attuale E.10), come chiarito nel Paragrafo 4 della Determinazione ANAC n. 4, del 25 febbraio 2015.

**QUESITO N. A12**

**Nell'ipotesi che una Società, che intenda partecipare alla procedura di che trattasi, abbia come soci due persone "giuridiche", una italiana e l'altra estera (priva di sede secondaria e priva di rappresentanza stabile in Italia), ognuna detentrica del 50% delle azioni, si chiede se questi soggetti devono essere nominativamente elencati (tramite i loro legali rappresentanti) nell'Istanza di ammissione, in riferimento alle dichiarazioni di cui all'art. 38 comma 1 lettere b), c) ed m-ter) del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti).**

**RISPOSTA N. A12**

La formulazione testuale dell'art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 prevede che l'obbligo di dichiarazione del "socio unico" sia circoscritto al solo caso in cui questi sia una "persona fisica" e non anche nell'ipotesi in cui si tratti di persona giuridica. La giurisprudenza amministrativa estende tale limitazione anche al socio di maggioranza o, come chiarito dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria con sentenza n. 24 del 6 novembre 2013, ai due soci che detengono ognuno il 50% del capitale.

Aderendo a tale interpretazione, pertanto, questa Stazione appaltante ritiene che sia sufficiente indicare la composizione societaria del concorrente all'interno del modello Allegato al C del Disciplinare di gara – "Dichiarazione sostitutiva del certificato della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura", e che non sia necessario, in questa fase, elencare nominativamente i dati degli amministratori con rappresentanza dei due soci al 50%.

Rimane fermo che, in caso di aggiudicazione, la Stazione appaltante acquisirà comunque, nei confronti di questi soggetti, la documentazione richiesta dal D.Lgs. 159/2011.

**QUESITO N. A13**

**Si chiede conferma che per quanto riguarda la partecipazione dei progettisti indicati sotto forma di RTP costituendo, questi ultimi potranno qualificarsi con una quota di requisiti raggiunti per la percentuale inferiore rispetto alla effettiva partecipazione nel RTP e quindi l'eventuale esecuzione dei servizi.**

**RISPOSTA N. A13**

Ai sensi dell'art. 261, comma 7 del Regolamento, ai mandanti di raggruppamenti temporanei di professionisti non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti, e, pertanto, non vi è obbligo di corrispondenza tra questi e le relative quote di partecipazione al raggruppamento o di esecuzione delle prestazioni.

**QUESITO N. A14**

**In merito ai requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi dei progettisti, di cui all'art. 263, comma 1, lettere b) e c), del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e riportati al paragrafo 13.2.2. del Disciplinare di Gara, si chiede se è possibile considerare anche servizi di progettazione definitiva espletati nell'ambito di procedure di Appalto Integrato ove, dunque, il Committente è stato un'Impresa, o un'ATI di imprese concorrenti, che a conclusione della procedura di gara non è risultato aggiudicatario dell'Appalto;**

**RISPOSTA N. A14**

Come previsto dall'art. 263, comma 2, del Regolamento, e ribadito al Paragrafo 13.2.2 del Disciplinare, i servizi valutabili ai fini del soddisfacimento dei requisiti sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo, per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Pertanto, non sono valutabili servizi di progettazione definitiva espletati nell'ambito di procedure di Appalto Integrato ove il Committente è stato un'Impresa che a conclusione della procedura di gara non è risultata aggiudicataria dell'Appalto

**QUESITO N. A15**

In merito ai requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi dei progettisti, di cui all'art. 263, comma 1, lettere b), del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. e riportati al paragrafo 13.2.2. del Disciplinare di Gara, ai fini della determinazione del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato, si chiede se è possibile considerare il 2015 come uno dei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio; si chiede, inoltre, se la determinazione del numero medio annuo può essere ottenuta come media aritmetica dei numeri medi calcolati per ciascuno dei tre anni considerati.

**RISPOSTA N. A15**

Con riferimento ai requisiti di cui alla lettera d) del Paragrafo 13.2.2 del Disciplinare, si conferma che, ai fini della determinazione del numero medio annuo del personale tecnico utilizzato, è possibile considerare il 2015 come uno dei migliori tre anni dell'ultimo quinquennio. Come indicato alla lettera w) dell'Allegato B al Disciplinare, il numero medio annuo di personale tecnico deve essere calcolato come segue:

- a. Ricavando, per ogni soggetto, la durata in giorni del periodo di vigenza del rapporto, per ciascun anno di riferimento, a partire dalla data di inizio del singolo anno (o dalla data di inizio del rapporto, se successiva) e fino alla data di fine del singolo anno (o fino alla data di cessazione dello stesso rapporto, se anteriore).
- b. Sommando la durata complessiva in giorni di cui al precedente punto a., di tutti i soggetti considerati e nell'intero triennio.
- c. Dividendo la somma di cui al precedente punto b. per il divisore 365.
- d. Dividendo il quoziente della divisione di cui al precedente punto c. per il divisore 3.

**QUESITO N. A16**

Si chiede di specificare se, per il raggiungimento del requisito richiesto per la progettazione, categoria edilizia E.10 grado di complessità 1,20, sia possibile utilizzare certificati di regolare esecuzione di lavori rientranti nella cat. Id e che abbiano come oggetto la progettazione di PADIGLIONI FIERISTICI FISSI e EDIFICI IN AMBITO AEROPORTUALE. Si fa presente, infatti, che nella tabella di identificazione delle opere in categoria edilizia dell'Allegato Z1 non sono presenti tali tipologie di opere ma si ritiene congruo equipararle per analogia a Id E.13 i padiglioni fieristici e Id E.04 edifici aeroportuali.

**RISPOSTA N. A16**

Le tipologie di opere citate nel quesito non trovano, effettivamente riscontro nella TAVOLA Z-1 "CATEGORIE DELLE OPERE - PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA' – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE" allegata al D.M. 31/10/2013, n. 143.

Pertanto, poiché in base alla semplice definizione indicata nel quesito non è possibile determinare né la complessità né le caratteristiche edilizie delle opere alle quali i servizi di progettazione svolti dal richiedente si riferiscono, non è conseguentemente possibile identificarne a priori il relativo grado di complessità. Sarà, pertanto, compito della Commissione di gara valutare, in base alla documentazione eventualmente prodotta in fase di gara, la complessità e le caratteristiche edilizie delle opere progettate ed effettuare il relativo inquadramento in analogia alla descrizione identificativa delle opere contenuta nella citata Tabella Z-1.

**QUESITO N. A17**

Si chiede di confermare che il requisito richiesto per la progettazione, categoria edilizia E.10, sia possibile provarlo utilizzando certificati di regolare esecuzione di lavori rientranti nella cat. Id e che abbiano come oggetto la progettazione di opere civili in campo ferroviario (STAZIONI FERROVIARIE, DEPOSITI FERROVIARI, ecc.). Nella tabella di identificazione delle opere in categoria edilizia dell'Allegato Z1 non sono presenti tali tipologie di opere, ma data la complessità e l'importanza delle stesse, si ritiene giusto considerarle di complessità pari a 1,20.



**RISPOSTA N. A17**

Si veda la risposta al quesito N. A16.

**QUESITO N. A18**

**Al punto 13.2 del disciplinare di gara si richiede una struttura operativa composta da un progettista strutturale, un progettista impianti e un progettista architettonico: nel caso di raggruppamento temporaneo di progettisti composto appunto da queste tre figure, quali requisiti dovranno dimostrare lo strutturista e l'impiantista, dal momento che il progettista architettonico apporterà i requisiti nell'unica categoria richiesta, la E.10 "Edilizia", mentre lo strutturista e l'impiantista, che progettano rispettivamente in categoria "strutture" (cat. S.01/06) e "impianti" (cat. IA.01/04, IB04/12), non possono apportare i requisiti di progettazione specialistica nella categoria edilizia E.10?**

**Nel caso in cui non sia richiesta la dimostrazione dei requisiti da parte dello strutturista e dell'impiantista, quale percentuale di partecipazione al raggruppamento dovranno dichiarare gli stessi?**

**RISPOSTA N. A18**

Al Paragrafo 13.2.2 del Disciplinare si prevede che, in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Progettisti, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), del medesimo Paragrafo devono essere posseduti complessivamente dal Raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), d) nella misura del 60% (sessanta per cento) di quanto stabilito, e deve aver eseguito almeno uno dei due servizi di cui alla lettera c).

Ai sensi dell'art. 261, comma 7 del Regolamento, la parte mandante, considerata nel suo complesso, deve essere in possesso cumulativamente della quota di requisiti non posseduta dal mandatario, e al mandante (o ai mandanti) non sono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. Pertanto, deve considerarsi ammissibile la partecipazione al RTP di uno, o più, soggetti in qualità di mandante, che non posseggano i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui al Paragrafo 13.2.2 del Disciplinare, fermo restando che gli stessi devono comunque possedere i requisiti di ordine generale di cui al Paragrafo 13.2.1 del Disciplinare.

Come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e dall'art. 92 del D.P.R. 207/2010, e più volte ribadito sia dall'ANAC (da ultimo, Parere di Precontenzioso n. 121 del 06/06/2014), che dalla recente giurisprudenza amministrativa (da ultimo, Consiglio di Stato sez. V, sentenza 12 maggio 2015, n. 2352), non vi è obbligo di corrispondenza tra i requisiti di partecipazione e le relative quote di partecipazione al raggruppamento e di esecuzione delle prestazioni.

**QUESITO N. A19**

**Ai sensi del punto 13.2 .2 del disciplinare, si chiede conferma che la percentuale di possesso dei requisiti richiesti alla mandataria, fissata nel 60%, è da ritenersi minima.**

**RISPOSTA N. A19**

Ai sensi di quanto consente il disposto di cui all'art. 261, comma 7 del Regolamento, questa Stazione appaltante ha stabilito nella misura del 60% la percentuale minima di requisiti che la mandataria deve possedere ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento. Si tenga però presente che, ai sensi dell'ultimo periodo del medesimo comma, la mandataria, qualora sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dalla documentazione di gara, partecipa alla gara stessa per una percentuale di requisiti pari a limite massimo così stabilito.

**QUESITO N. A20**

**Al punto 13.2.2 del disciplinare indicate che i servizi di progettazione di cui alla lettera c) non possono essere frazionati, ma nelle precisazioni dichiarate che la mandataria deve avere eseguito almeno uno dei**

**due servizi di cui alla lettera c) , frazionando tra la mandataria e un altro soggetto. Si chiede di chiarire tale contraddizione.**

**RISPOSTA N. A20**

In relazione all'esecuzione dei due servizi di cui alla lettera c) del Paragrafo 13.2.2 del Disciplinare di gara, si conferma che gli stessi possono essere suddivisi tra il mandatario del RTP ed uno dei mandanti. La stessa ANAC ha, infatti, specificato (si veda il Documento di consultazione: Bandi-Tipo per l'affidamento di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro nei settori ordinari, al Paragrafo 7.2. del Modello 4 "Procedura aperta, esecuzione e progettazione, art.53, c.2, lett.c") che i due servizi di progettazione "di punta" non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente. Tale interpretazione è confermata, altresì, nel Parere di precontenzioso n. 107 del 21/05/2014, che espressamente intende la non frazionabilità del requisito come l'obbligo che ognuno dei due "servizi di punta" sia stato svolto interamente da uno dei soggetti del raggruppamento.

**QUESITO N. A21**

**In relazione al bando in oggetto, si desidera formulare delle osservazioni in merito ai requisiti richiesti al fine della partecipazione alla gara.**

**Ci si riferisce al Paragrafo 13.2.2 del Disciplinare di gara, in cui, relativamente ai requisiti economico finanziari e tecnico-organizzativi dei progettisti, si precisa che *"In caso di partecipazione in raggruppamento di progettisti, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), del presente Paragrafo devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria del raggruppamento dei progettisti deve possedere i requisiti di cui alle lettere a), b), d), ai sensi di quanto consente il disposto di cui all'art. 261, comma 7 del Regolamento, nella misura del 60% (sessanta per cento) di quanto stabilito, e deve aver eseguito almeno uno dei due servizi di cui alla lettera c);***

**Va innanzitutto rilevato che la richiesta in capo alla mandataria di un possesso dei requisiti in misura minima del 60% appare inadeguata per l'appalto in oggetto, ammontante a circa 34 milioni di euro in lavori. Inoltre, dalla clausola non si evince alcuna motivazione riguardo l'indicazione di tale percentuale; ciò non si pone in linea con il dettato normativo ex articolo 261 comma 7 del D.P.R. 207/2010, che invece dispone che *"il bando di gara, la lettera di invito o l'avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento."***

**In secondo luogo, la clausola del Disciplinare, nel punto in cui prevede di aver eseguito almeno uno dei due servizi di cui alla lettera c) in capo alla mandataria del raggruppamento, appare limitativa della partecipazione alla gara perché non è prevista dall'art. 263, comma 1, lett. c del D.P.R. 207/2010 e introduce una ingiusta ed immotivata restrizione della partecipazione a danno della concorrenza.**

**Alla luce di quanto esposto, si chiede di voler considerare una modifica della suddetta clausola conformemente alla normativa vigente, al fine di consentire la più ampia partecipazione alla gara ed evitare possibili contenziosi.**

**RISPOSTA N. A21**

Questa Stazione appaltante espone di seguito le proprie considerazioni in merito alle osservazioni espresse riguardo la formulazione del Paragrafo 13.2.2 del Disciplinare, in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara da parte di raggruppamenti di progettisti.

In particolare, relativamente alla richiesta del possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), d) del citato Paragrafo nella misura minima del 60% in capo alla mandataria, viene affermata una presunta sproporzione di tale richiesta in relazione all'ammontare dell'appalto e con essa l'asserita mancanza di una specifica motivazione a supporto dell'indicazione di tale percentuale.

A tal proposito, si fa rilevare che la possibilità di imporre tale soglia minima di requisiti è espressamente prevista dall'art. 261, comma 7 del D.P.R. 207/2010, al quale la Stazione appaltante si è evidentemente attenuta.



Riguardo la presunta mancanza di una opportuna motivazione a supporto di tale scelta, questa Stazione appaltante respinge integralmente la contestazione, atteso che la motivazione è chiaramente desumibile dal Paragrafo 13.2.2, lettera a) del Disciplinare di gara e comunque dal complesso dei documenti di gara. Da questi ultimi, infatti, e in particolare dal Capitolato speciale d'appalto e dalla Relazione illustrativa e tecnica al progetto architettonico, si evince manifestamente l'entità e l'importanza dell'appalto in questione, in relazione sia alla rilevanza storica del manufatto da ristrutturare, che alle peculiarità tecniche che lo contraddistinguono, oltre che alla destinazione dell'opera finita, presso la quale saranno allocate strutture universitarie di grande rilevanza. Per tali ragioni, la Stazione appaltante, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, ha ritenuto di doversi assicurare che la progettazione dell'opera di cui trattasi venga effettuata da professionisti raggruppati in possesso di una esperienza e solidità il meno possibile frammentata, al duplice scopo di evitare che il frazionamento dei servizi di progettazione possa incidere negativamente sul loro effettivo espletamento o sulla loro qualità, e di garantire, al contempo, alla stessa Stazione appaltante la possibilità di un'adeguata vigilanza sulla compagine dei professionisti attraverso un'interlocuzione unica con un'impresa in grado, per rilevanza e ed esperienza, di ben orientare e coordinare l'attività delle mandanti. Tanto più che per i raggruppamenti di progettisti, come è noto, la normativa non prevede la previsione di quote minime di requisiti e/o di partecipazione per i mandanti.

Tale motivazione ha determinato, altresì, la scelta della Stazione appaltante di richiedere che, tra i professionisti raggruppati, il mandatario debba aver svolto almeno uno dei due cosiddetti "servizi di punta" di cui alla lettera c) del Paragrafo 13.2.2 del Disciplinare.

Alla luce di quanto sopra esposto, questa Stazione appaltante ritiene che i requisiti richiesti nei documenti di gara, per quanto fissati nell'ambito del margine di discrezionalità riconosciuto dalla giurisprudenza e dalla stessa ANAC, rispettino comunque i principi di logicità, proporzionalità e ragionevolezza e non appaiano arbitrariamente restrittivi della concorrenza, bensì unicamente ispirati a far valere le sopra espresse istanze precauzionali a tutela dell'interesse dell'Amministrazione, anche alla luce della potenziale partecipazione alla gara di soggetti comunitari; pertanto, questa Stazione appaltante ritiene di poter confermare la validità di quanto prescritto dal bando e dal disciplinare di gara.

## **B. MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA E DELL'OFFERTA ECONOMICA**

### ***QUESITO N. B1***

**Si richiede di mettere a disposizione i file editabili della documentazione progettuale ed il file PriMus dcf relativo al Computo metrico posto a base di gara.**

### ***RISPOSTA N. B1***

Non è possibile mettere a disposizione delle imprese interessate alla partecipazione alla gara né i files editabili del progetto posto a base di gara né il file PriMus dcf del Computo metrico

### ***QUESITO N. B2***

**Con riferimento ai contenuti – parzialmente discordanti – dei vari documenti che formano il progetto definitivo, si chiede se, per quanto attiene alle caratteristiche antincendio degli elementi costruttivi, si debba fare esclusivamente riferimento alle prescrizioni di cui agli elaborati che compongono il Progetto antincendio (Relazione Tecnica Antincendio e relativi elaborati grafici), ovvero se debbano, comunque, essere tenute in considerazione le diverse e più restrittive prescrizioni contenute nelle descrizioni degli articoli dell'Elenco Prezzi.**

**Poiché alcune incongruenze si riscontrano anche in altri elementi della progettazione si chiede conferma che, in via generalizzata, siano da considerarsi vincolanti e prevalenti le descrizioni degli articoli di E.P..**

### ***RISPOSTA N. B2***

Per quanto riguarda la soluzione delle discordanze tra i vari elaborati progettuali, si deve far riferimento all'art. 6 del Capitolato speciale d'appalto, secondo il quale, in maniera esemplificativa, vale il buonsenso, ovvero si deve prendere in considerazione l'elemento che congruamente alla normativa vigente consente di ottenere il risultato maggiormente aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato.

### ***QUESITO N. B3***

**Ai fini della produzione del modello energetico del fabbricato si richiede la eventuale disponibilità del modello progetto 3D.**

### ***RISPOSTA N. B3***

Non è disponibile il modello del progetto in formato 3D.

### ***QUESITO N. B4***

**All'interno del documento "Disciplinare Lavori Vasca Navale II" non viene richiesta la redazione del cronoprogramma tra gli elaborati da allegare obbligatoriamente alla busta tecnica. Parallelamente all'interno del Capitolato Speciale di Appalto all'art. 16 si legge che "L'offerta tecnica del concorrente deve essere corredata dal Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di cui all'art. 40, commi 1 e 2 del Regolamento, che comprende tutti i tempi, espressi in giorni naturali e consecutivi, necessari per lo svolgimento dei servizi, per l'esecuzione dei lavori e per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche e professionali correlate sia alla progettazione esecutiva che all'esecuzione dei lavori secondo le specifiche di cui al presente Capitolato e secondo quanto proposto dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta."**

**Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di chiarire univocamente se il Cronoprogramma deve essere obbligatoriamente allegato all'Offerta Tecnica, pena esclusione dalla gara, e, in caso affermativo, se lo**

**stesso si può redigere in formato A1, in analogia a quello posto a base di gara, al fine di poter sviluppare il documento con un adeguato livello di dettaglio.**

**RISPOSTA N. B4**

Il Cronoprogramma dei Servizi e dei Lavori di cui all'art. 16 del Capitolato speciale d'appalto deve essere inserito tra i documenti di offerta, come previsto dall'art. 40, comma 2 del D.P.R. 207/2010, tra le documentazioni da produrre al fine di consentire la valutazione delle "Soluzioni organizzative" previste dal Paragrafo 17, lettera a) del Disciplinare di gara. Il concorrente potrà valutare se inserire il Cronoprogramma all'interno della Relazione descrittiva o semplicemente in forma di diagramma di Gantt, tra gli elaborati grafici a corredo di quest'ultima. Qualora il concorrente lo ritenga necessario per la maggiore leggibilità del documento, il Cronoprogramma potrà essere prodotto in una tavola in formato A1 o in altro formato ritenuto idoneo (che, ai fini del calcolo del numero massimo di facciate previste nel Paragrafo 17, lettera a) del Disciplinare di gara, sarà conteggiata come una facciata)

**QUESITO N. B5**

**Si chiede se la "Lista delle Categorie di lavorazioni e forniture" prevista per l'esecuzione dei lavori sia da compilare e consegnare in formato cartaceo o elettronico.**

**RISPOSTA N. B5**

Il Paragrafo 18, numero 2 del Disciplinare di gara precisa che la Lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori è messa a disposizione dei concorrenti dall'Amministrazione appaltante esclusivamente in formato elettronico non editabile (Elaborato di progetto "Lista lavorazioni e forniture previste"). Il concorrente dovrà scaricare il documento, compilarlo a mano in formato cartaceo, sottoscriverlo come prescritto nel medesimo articolo e, successivamente, riportarlo in formato PDF su supporto informatico (DVD o CD-Rom), come espressamente previsto nell'ultimo capoverso dello stesso Paragrafo 18.

**QUESITO N. B6**

**All'interno del documento "Capitolato Speciale di Appalto" all'art. 15 vengono indicate le caratteristiche del Progetto Definitivo ritenute inderogabili dalla Stazione Appaltante e quindi non oggetto di proposte di varianti tecniche migliorative in sede di offerta. Tra le altre sono indicate:**

- ***"le soluzioni architettoniche interne ed esterne individuate nel progetto definitivo, la distribuzione e la destinazione funzionale degli spazi interni ed esterni, la logica di aggregazione degli ambienti interni e il loro rapporto funzionale con gli spazi esterni". In relazione alle richieste di migliorie relative alla qualità dei materiali (Criterio di aggiudicazione "B") si chiede di chiarire cosa si intende per "soluzioni architettoniche interne" e se la natura dei materiali contenuti nel progetto definitivo (pavimentazioni, rivestimenti, controsoffitti, etc) siano da considerarsi invariati progettuali.***
- ***"la tipologia delle strutture portanti, gli interassi strutturali, i sovraccarichi e i carichi ammissibili, le caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni sismiche, di resistenza al fuoco e i requisiti prestazionali di tutti i componenti che assumono direttamente o indirettamente una valenza strutturale", In relazione alle richieste di migliorie relative alle soluzioni strutturali (Criterio di aggiudicazione "C") si chiede di chiarire univocamente se, a parità di condizioni progettuali (Interassi, sovraccarichi, carichi, azioni sismiche, etc..) risulti possibile modificare le tecnologie delle strutture, pur mantenendo invariata la tipologia delle stesse.***

**RISPOSTA N. B6**

Per "soluzioni architettoniche interne" si intendono le scelte architettoniche ed estetiche operate in funzione dell'uniformità a quanto già realizzato nel primo Lotto dell'edificio. Le migliorie riferite alla qualità dei materiali riguardano le caratteristiche prestazionali degli stessi per ottenere un livello qualitativamente superiore con riferimento sia alla durabilità nel tempo, sia al grado di prestazione sia alla facilità di manutenzione.

In relazione alle migliorie relative alle soluzioni strutturali, si precisa che, così come deve essere mantenuta invariata la tipologia delle strutture, non risulta possibile modificare le tecnologie indicate in progetto per le strutture stesse, se non per quanto attiene unicamente alla qualità dei materiali impiegati ed alla modalità di messa in opera dei sistemi costruttivi.

#### ***QUESITO N. B7***

**Si chiede di specificare se le modifiche delle quantità della Lista delle lavorazioni, variate a seguito della proposta migliorativa, debbano riguardare le sole quantità totali delle singole lavorazioni o anche le quantità parziali riportate nella Lista stessa.**

**Inoltre le nuove lavorazioni introdotte a seguito della proposta migliorativa (Nuovi prezzi) dovrebbero essere aggiunti alla fine della lista delle lavorazioni, ma non vi è lo spazio per inserirle. Si chiede se è possibile integrare con fogli impostati dal Concorrente sulla falsariga della lista delle lavorazioni messa a disposizione.**

#### ***RISPOSTA N. B7***

Sarebbe opportuno che le modifiche riguardassero anche le quantità parziali per una migliore valutazione delle proposte migliorative del concorrente.

Eventuali modifiche quantitative introdotte a seguito di proposte migliorative possono essere evidenziate a margine della singola voce, o correggendo la voce stessa oppure azzerandola e riportandola nella quantità corretta alla fine della lista, tra le lavorazioni previste dalle migliorie.

È possibile integrare l'offerta relativa alle nuove lavorazioni introdotte (Nuovi prezzi) con fogli impostati dal concorrente

#### ***QUESITO N. B8***

**Nella Lista delle lavorazioni vengono riportate, per ogni singola lavorazione, quelle che sembrano essere le posizioni delle quantità parziali all'interno del Computo metrico (dicitura "voce n. "), ma tale corrispondenza non sussiste. Si chiedono chiarimenti in merito**

#### ***RISPOSTA N. B8***

La corrispondenza non sussiste in quanto la Lista delle lavorazioni accorpa necessariamente le voci analoghe presenti nelle diverse categorie del computo

#### ***QUESITO N. B9***

**Si richiede se le Relazioni descrittive che illustrano l'offerta tecnica del concorrente possono essere redatte in formato A3 (alternativamente all'indicato formato A4), considerando ai fini del conteggio delle facciate 2 facciate A4 corrispondenti ad 1 facciata A3.**

#### ***RISPOSTA N. B9***

Le Relazioni descrittive che illustrano l'offerta tecnica del concorrente possono essere redatte in formato A3 (alternativamente all'indicato formato A4), considerando, ai fini del conteggio delle facciate, 2 facciate A4 corrispondenti ad 1 facciata A3

#### ***QUESITO N. B10***

**In considerazione del fatto che il Lotto II in gara va realizzato in analogia estetica e costruttiva, nonché in adiacenza e continuità, con le opere del Lotto I già realizzate, si richiede di avere il progetto esecutivo/"AS BUILT" delle opere del Lotto I in esercizio.**

**RISPOSTA N. B10**

Il progetto esecutivo AS BUILT delle opere del Lotto I dei lavori di ristrutturazione dell'edificio ex Vasca Navale non è disponibile. Si tenga, tuttavia, conto che il progetto definitivo del Lotto II posto a base di gara è stato redatto già in analogia a quanto realizzato per il Lotto I, con riferimento ai dettagli estetici e costruttivi. Inoltre, i concorrenti hanno avuto la possibilità di visionare l'edificio realizzato nel corso dei sopralluoghi e, pertanto, di verificarne le caratteristiche estetiche e costruttive. Alla luce di ciò, si ritiene che i concorrenti abbiano le necessarie informazioni per poter proporre eventuali soluzioni migliorative a quanto riportato nel progetto posto a base di gara

**QUESITO N. B11**

**Con riferimento al Paragrafo 18 del Disciplinare, in merito alle firme della documentazione economica, si chiede se tale documentazione deve essere firmata esclusivamente dall'impresa/imprese partecipanti o è richiesta anche la firma dei progettisti.**

**RISPOSTA N.B11**

Le modalità di sottoscrizione della documentazione contenuta nella busta “**B – Offerta tecnica**” sono chiaramente prescritte nel citato *Paragrafo 18*. In particolare, nel penultimo capoverso di tale paragrafo si prevede che, nel caso in cui le imprese concorrenti possiedano l'attestazione di qualificazione SOA esclusivamente per attività di costruzione e non per attività di progettazione, oppure possiedano l'attestazione di qualificazione SOA per costruzione e per progettazione ma non possiedano i requisiti per l'affidamento dei servizi di progettazione, elencati al *Paragrafo 13.1.2. del Disciplinare*, tutti i documenti contenuti nella busta “**B – Offerta tecnica**”, dovranno essere, altresì, sottoscritti su ogni loro facciata dal libero professionista singolo o dei legali rappresentanti degli studi associati, delle società di professionisti e delle società di ingegneria, dei consorzi stabili di progettazione e delle consorziate da essi indicati, di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) e h) del Codice, associati od indicati dall'impresa di costruzioni concorrente.

**QUESITO N. B12**

**Si chiede se è prevista l'attribuzione di un punteggio relativo alla riduzione dei tempi di realizzazione complessiva dell'opera o anche se una eventuale riduzione temporale possa essere premiata con riferimento ai criteri 1.a “Soluzioni organizzative” piuttosto che 1.e “Soluzioni cantieristiche” del Disciplinare di gara**

**RISPOSTA N. B12**

Non è prevista l'attribuzione di alcun punteggio alla riduzione dei tempi di realizzazione complessiva dell'opera.

La proposta di riduzione non costituisce una miglioria riferita alle soluzioni organizzative o alle soluzioni cantieristiche alla quale possa essere attribuito un punteggio.



## C. SPECIFICHE TECNICHE

### *QUESITO N. C1*

Il Disciplinare di Gara, all'art. 14 punto 1 lettera e), prevede che le soluzioni cantieristiche saranno valutate, tra l'altro, "con particolare attenzione alla gestione delle opere di confinamento e puntellamento dell'edificio limitrofo". Cosa si intende per edificio limitrofo? Il fabbricato già realizzato nel Lotto I e/o il corpo C da demolire?

### *RISPOSTA N. C1*

In relazione al Paragrafo 14, punto 1, lettera e), del Disciplinare di Gara, la gestione delle opere di confinamento e puntellamento si intendono riferite sia al già realizzato Lotto I dell'edificio ex Vasca Navale che al corpo C da demolire, con particolare riferimento all'esecuzione delle demolizioni controllate.

### *QUESITO N. C2*

Nella "Relazione Sismica" del Progetto Definitivo, a pag. 1, con riferimento a quanto indicato nella Tab. 3.2.II delle NTC 2008, si definisce il terreno di fondazione come "categoria D". La stessa categoria di terreno "D" è indicata anche nei tabulati di input della Relazione di Calcolo come sotto riportato:

- a pag. 18 Corpo B – T1/T8 e Corpo C
- a pag. 15 Corpo B – T8/T13
- a pag. 13 Autorimessa

Nella stessa "Relazione Sismica", a pag. 1, viene altresì specificato che per categoria dei terreno di fondazione è stata assunta quella indicata nella Relazione Geologica-Fisica.

Nella "Relazione geologica-geofisica" (Elaborato RGG), viene invece indicato il terreno di fondazione come "categoria C", in coerenza con tutti i risultati delle prove geofisiche, come esplicitato al termine del quarto capoverso di pag. 32 della medesima relazione.

Nella stessa "Relazione geologica-geofisica" vengono quindi calcolati e graficizzati (pag. 33 e seg.) gli spettri di Risposta Sismica Locale (RSL) per un terreno "categoria C".

In relazione a quanto sopra, non essendo riportati, nella "Relazione geologica-geofisica" i dati analitici degli spettri in Risposta Sismica Locale (RSL) e, pertanto, non essendo possibile un confronto con gli spettri riportati nella Relazione di Calcolo, si chiede di precisare quale sia la categoria effettivamente adottata in sede di calcolo e, di conseguenza, in quale categoria sia stata determinata la Risposta Sismica Locale.

### *RISPOSTA N. C2*

Nella regione Lazio, la normativa sismica prevede, per edifici di classe d'uso III, l'adozione di spettri di risposta locali determinati sulla base di prove geofisiche in sito, superando la categorizzazione prevista nel DM 2008.

Pertanto, pur restando valida la definizione della categoria del terreno secondo il DM 2008, la redazione dei calcoli è avvenuta in conformità agli spettri di risposta sismica locale.

Gli spettri utilizzati sono quelli riportati a pag. 34 della relazione geologica, e nello specifico la curva corrispondente allo spettro RLS normalizzato.

### *QUESITO N. C3*

Al fine di comprendere al meglio le caratteristiche inderogabili del Progetto Definitivo dell'Amministrazione Appaltante, e i Limiti alle Varianti tecnico – migliorative riportati nel CSA: si richiede di chiarire in maniera più esaustiva il contenuto dell'art.15 comma 1c.

**In particolare, si chiede di confermare se con la frase “tipologia delle strutture portanti” si intende comprendere quanto prescritto dalla norma attualmente in vigore DM 14.01.2008 al punto 7.4.3.1 – Tipologie Strutturali, oppure se tale definizione si riferisce alla tipologia/tecnologia costruttiva delle stesse.**

**Infine, si chiede di meglio esplicitare cosa si intenda per “caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni sismiche”; chiarendo, in alternativa, se quest’ultime sono legate alla risposta sismica delle strutture**

***RISPOSTA N. C3***

Con riferimento al contenuto dell’art. 15, comma 1, del Capitolato speciale d’appalto, si conferma che con la frase “tipologia delle strutture portanti” si intende comprendere quanto prescritto dalla norma attualmente in vigore DM 14.01.2008 al punto 7.4.3.1 – Tipologie Strutturali.

Si precisa, inoltre, che per “caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni sismiche” si intende l’adeguatezza delle strutture a contrastare l’azione sismica.

***QUESITO N. C4***

**Al fine di migliorare la sistemazione delle aree interratoe destinate ad eventuale utilizzo a deposito, come esplicitato al criterio 1.b “Soluzioni architettoniche” del disciplinare di Gara, si chiede di specificare più precisamente le “caratteristiche tecniche” dello stesso. Inoltre nei documenti di gara non sono evidenziate quali aree siano da considerare interratoe e quindi da destinare a deposito. Si chiedono chiarimenti in merito.**

***RISPOSTA N. C4***

Gli spazi tecnici e le aree interratoe in relazione alle quali formulare una proposta per l’eventuale utilizzo a deposito sono localizzate nella tavola relativa alla quota 00. Tali depositi potranno contenere materiali di vario genere ivi compresi materiali cartacei ad es. libri, riviste e documentazione d’archivio.

***QUESITO N. C5***

**Nell’elaborato S4.11 “Armature pali di fondazione” è riportata una nota che fa riferimento all’inserimento di tubazioni per la geotermia all’interno delle gabbie di armatura, lavorazione non prevista all’interno del Computo metrico a base di gara. Si chiede, quindi, se le lavorazioni inerenti la geotermia siano da considerarsi escluse dal progetto a base di gara.**

***RISPOSTA N. C5***

Nell’elaborato S4.11 “Armature pali di fondazione” la nota che fa riferimento all’inserimento di tubazioni per la geotermia è frutto di un refuso. Le lavorazioni inerenti la geotermia non sono contemplate dal progetto.

## **D. MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

### ***QUESITO N. D1***

**L'articolo 9 del Disciplinare di gara precisa che "per i cottimisti o subappaltatori della categoria OS18-A la Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente l'importo dei lavori agli stessi".**

**Si chiede se la stessa regola possa applicarsi singolarmente ai membri di una A.T.I. ovvero se la Stazione Appaltante liquiderà direttamente e singolarmente mandanti e mandataria oppure solo la mandataria.**

### ***RISPOSTA N. D1***

Come noto, la prescrizione contenuta nel Paragrafo 9 del Disciplinare richiama la disposizione dell'art. 37, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, che prevede la corresponsione diretta da parte della Stazione appaltante dell'importo delle prestazioni eseguite dai subappaltatori di opere ad alto contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica (tra le quali rientrano i lavori in categoria 18-A).

In relazione alle Associazioni temporanee di imprese, la norma non prevede l'applicazione della medesima regola e si limita a precisare - al comma 17 del medesimo articolo - che "il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali."

Non esiste, pertanto, un'espressa previsione di legge riguardo la modalità di fatturazione dei raggruppamenti, la cui disciplina rimandata all'atto costitutivo del raggruppamento stesso, che costituisce parte integrante del vincolo contrattuale che viene a formarsi con la stazione appaltante.

### ***QUESITO N. D2***

**Per consentire le corrette valutazioni delle miglie strutturali richieste al criterio di aggiudicazione "C", si chiede alla Stazione Appaltante di mettere a disposizione la documentazione geotecnica citata nel documento "Relazione esplicativa" del progetto definitivo strutture e, in particolare:**

**Gt 1.01 Relazione geotecnica**

**Ge 03 Relazione geologico-tecnica**

**Ge 2 Carta di ubicazione dei sondaggi, delle prove geognostiche e delle aree depresse a rischio di allagamento**

**Ge 4 Profilo geologico interpretativo dell'area della Vasca Navale**

**Ge 5 Andamento della resistenza alla punta (DP) in relazione alla stratigrafia dei sondaggi effettuati**

**Ge 6 Rilievo planaltimetrico delle sommità arginali e delle testate di sezione**

**Ge 7 Limiti di esondazione e opere idrauliche relative al meandro di San Paolo**

**Ge 8 Morfologia d'alveo e di sponda in relazione ai rischi di instabilità degli argini maestri**

**Ge 9 Sezione d'alveo n.019 compresa tra il Centro Sportivo Due Torri e il Centro Sportivo Mario Tobia.**

### ***RISPOSTA N. D2***

Si ritiene che le documentazioni richieste non siano indispensabili ai fini della partecipazione alla gara. Tuttavia, le stesse sono state rese disponibili alla pagina internet [http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare\\_in\\_c](http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c)